

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4478

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FANFANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(BOSCO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(PIERACCINI)

Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi  
dei Paesi africani

*Seduta del 17 ottobre 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei settori operativi che, nel quadro dei molteplici servizi della pubblica assistenza, curati dal Ministero dell'interno, riveste speciale risalto ed importanza, per il suo contenuto umano e sociale, è quello destinato all'attuazione delle provvidenze a favore dei profughi e dei connazionali rimpatriati dai Paesi africani.

Il legislatore ha, infatti, riservato a tali categorie, così duramente provate negli affetti e nei beni dal flagello della guerra e da circostanze politiche gravi e avverse, una particolare attenzione, predisponendo, dal 1952 in avanti, una serie di interventi nel campo dell'assistenza economica, alloggiativa e sanita-

ria, tutti nel complesso, intesi al precipuo scopo di assicurare una sollecita normalizzazione della situazione dei cittadini costretti a refluire nella madrepatria e a favorire il loro, sia pur graduale, reinserimento nella vita della collettività nazionale.

Dalla disciplina fondamentale dell'azione pubblica di cui si tratta, dettata con la legge 4 marzo 1952, n. 137, sono intervenuti, in progressione di tempo, vari strumenti legislativi di proroga e di modificazione della normativa originaria, l'ultimo dei quali è costituito dalla legge 10 novembre 1964, n. 1225, recante disposizioni per le provvidenze assistenziali delle categorie considerate.

La detta legge del 1964 prevede due termini di scadenza:

a) la data del 31 dicembre 1967, per quanto concerne l'assistenza economica ai profughi e rimpatriati non ospitati in centri di raccolta, l'assistenza a quelli ricoverati in tali centri nonché l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica;

b) la data del 31 dicembre 1968 per quanto concerne la riserva in favore dei predetti profughi e rimpatriati della aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato.

A fronte delle limitazioni temporali come sopra stabilite per gli interventi assistenziali di cui si tratta ed attese, da un lato, la circostanza del perdurare delle esigenze di assistenza per i profughi e dall'altro, la realistica previsione della dinamica dei rimpatri, si profila ora la necessità di un'ulteriore proroga delle provvidenze fino al 31 dicembre 1972.

Tali esigenze e prospettive trovano fondamento nei seguenti elementi, indicativi sia del volume dell'assistenza attualmente praticata sia dell'entità e della continuità del fenomeno del rimpatrio, quale si è verificato nell'ultimo triennio:

assistiti nei centri di raccolta: n. 4.994;  
assistiti fuori dei detti centri: n. 13.376;  
rimpatriati dai Paesi africani (Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco):

nell'anno 1964: n. 5.177;  
nell'anno 1965: n. 2.876;  
nell'anno 1966: n. 1.539;

profughi dalla Venezia Giulia, zona B di Trieste ed ex-colonie d'Africa:

nell'anno 1964: n. 2.020;  
nell'anno 1965: n. 838;  
nell'anno 1966: n. 505.

E' altresì saliente notare, sull'argomento, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 1966 sono state estese le vigenti provvidenze assistenziali in favore dei profughi anche ai connazionali rimpatriati dal Sudan dopo l'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963, n. 319 e da Zanzibar (Tanzania) dopo il 12 gennaio 1964, o che rimpatrieranno « in avvenire ».

In relazione alle accennate necessità, si è predisposto l'unito disegno di legge, che si limita a statuire la prorogazione fino a tutto il

1972, delle provvidenze assistenziali attualmente prestate, recando peraltro una innovazione ispirata a criteri perequativi.

Per un opportuno criterio di concisione, che conferisce chiarezza alle previsioni normative, lo schema di legge è contenuto in due articoli, dei quali si illustra la portata.

*Articolo 1* — Il primo comma dell'art. 1 recepisce le disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dettate dalla legge 10 novembre 1964, n. 1225, l'ultima in ordine cronologico, e proroga la validità delle disposizioni stesse fino alla data del 31 dicembre 1972.

In sostanza, vengono così a prolungarsi, per l'ulteriore periodo di tempo stabilito, i benefici relativi all'assistenza cosiddetta «fuori campo», a quella cosiddetta «in campo», alla assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, all'assistenza con ricovero o sussidio per gli inabili anziani, alla riserva della nota percentuale di alloggi economici.

Con il secondo comma dell'articolo 1, si prevede l'estensione delle varie forme di assistenza in favore dei profughi dalla Tripolitania e Cirenaica, nei confronti dei quali la legge 17 luglio 1954, n. 594 dispone la concessione, a domanda, di una liquidazione di lire 50.000. Appare ora opportuno, in relazione al possibile rientro di tali connazionali, allinearli alla situazione assistenziale degli altri profughi e rimpatriati.

Con il terzo comma dell'articolo 1 viene disposto che il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, fissato dall'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 ad un anno dalla data dell'esodo, venga protratto, ovviamente in senso perentorio, fino allo scadere di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Tale previsione, postulata anche dal Ministero degli affari esteri, tende ad eliminare la diversità di trattamento che si è verificata in relazione all'interpretazione, espressa dal Consiglio di Stato, del citato articolo 10 della legge del 1958, per cui il detto termine, considerato inizialmente ordinatorio, fu poi qualificato come termine di decadenza; infatti, mentre una parte di profughi ha ottenuto la qualifica in virtù della interpretazione più lata, numerosi altri non hanno potuto conseguire il riconoscimento a seguito del sopravvenuto indirizzo restrittivo.

*Articolo 2* — L'articolo 2 reca la previsione della copertura delle spese derivanti dal progetto di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le modifiche previste dal secondo comma del presente articolo.

L'assistenza di cui al primo comma è estesa ai profughi dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, anche se abbiano ottenuto la liquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.

Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta.

### ART. 2.

All'onere di lire 4.286.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 4.261.000.000 e di lire 25.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.